



Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 ("Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328") disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b. con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007;
- c. la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza") ha modificato e integrato, la legge regionale n. 11/2007;

Letti

- a. il novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, secondo cui la Regione disciplina, con regolamento di attuazione le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio; 2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge; 3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati; 5) garantire l'omogeneità territoriale; 6) garantire la qualità dell'offerta dei servizi;
- b. il novellato articolo 14 della legge regionale n.11/2007 secondo cui la Regione con proprio regolamento valorizza l'apporto dei Centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato;
- c. il novellato articolo 45, della legge regionale n.11/2007 secondo cui la Regione, con regolamento, definisce la composizione della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle elezioni.

Considerato che

- a. con deliberazione di Giunta n. 256 del 27/07/2013 è stata deliberata una nuova disciplina regolamentare di attuazione delle novellate disposizioni legislative;

Vista la nota inviata al Presidente della Giunta Regionale dal Presidente del Consiglio Regionale n. 21545/P del 30/10/2013 con la quale si attesta che il Consiglio Regionale ha concluso l'esame del Regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, e l'ha approvato proponendo una modifica all'art. 30 co. 7 del Regolamento, sostituendo la parola "sessanta" con "centottanta";

Preso atto del parere reso dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente con nota prot. 3223/UDCP/GAB/UL/2014;

Ritenuto di approvare il regolamento allegato, recante la modifica proposta dal Consiglio Regionale, come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letti

- a. gli articoli 26 e 56 dello Statuto regionale;
- b. il dPGR. n. 23 del 4 febbraio 2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo decreto del Presidente della Giunta, così come previsto dall'art. 56 dello Statuto regionale, l'emanazione del Regolamento;
3. di trasmettere il presente atto agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, alla Direzione Generale 12, nonché al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.